

IMPOSTE E TASSEdi **PAOLO MENEGHETTI, VITTORIA MENEGHETTI****La cessione del credito d'imposta energia elettrica e gas**

La cessione del credito luce e gas può avvenire entro il 21.12.2022 e l'utilizzo da parte del cessionario entro il 31.12.2022.

L'art. 6, c. 5 D.L. 115/2022 (Decreto Aiuti-bis) ha replicato la semplificazione introdotta dall'art. 2, c. 3-bis, D.L. 50/2022 per il 2° trimestre 2022 in favore delle **imprese non energivore/gasivore**. In pratica anche nel 3° trimestre 2022 le imprese non energivore/gasivore possono fare richiesta al fornitore di energia elettrica o gas, sempre che il fornitore sia rimasto il medesimo nel 2019 e nel 2022, di **calcolare il contributo** al beneficiario spettante per l'effettivo consumo della materia prima nel 3° trimestre 2022.

Il **fornitore dell'utenza** ha tempo 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, pertanto per il 2° trimestre aveva tempo sino alla fine di agosto, mentre per il 3° trimestre sino a fine novembre.

Si ricorda che il termine ultimo per utilizzare il credito è il **31.12.2022**, anche per il cessionario in caso di cessione: pertanto, la risposta del fornitore sul **3° trimestre** potrebbe giungere in tempi abbastanza dilatati per poi consentirne l'integrale utilizzo. Ovviamente dipende tutto dall'importo e dalla presenza di debiti da compensare della singola realtà.

Viceversa, i contribuenti che non hanno mantenuto il **medesimo fornitore di luce e gas** devono verificare il credito in autonomia o avvalendosi di un soggetto specializzato in consumi energetici per il conteggio.

La **cessione del credito** è possibile farla soltanto per l'intero importo, entro il 21.12.2022 e attraverso il Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta da inviare telematicamente utilizzando i canali telematici dell'Agenzia.

Per cedere tali crediti è necessario apporre alla comunicazione il **visto di conformità**, indicare l'apposito codice del credito per la cessione (es. 7720 per il credito imprese energivore 1° trimestre, 7721 per il 2° trimestre, ecc.), la descrizione del credito ceduto e l'importo di riferimento, ossia l'ammontare della spesa agevolata e a fianco l'importo del credito ceduto, pari alla percentuale stabilita dell'importo di riferimento (es. 20% per il credito imprese energivore 1° trimestre, 25% per il credito imprese energivore 2° trimestre ecc.). Il campo "**periodo di riferimento**" invece non è da compilare. Quindi nella sezione "**il cedente comunica**" va indicato il codice fiscale del cessionario/i, la data di cessione e l'ammontare del credito ceduto. Nel **quadro B "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio"** va barrata la categoria di appartenenza del credito che si sta cedendo, per poi dichiarare di possederne i requisiti.

Il cessionario per utilizzare il credito cedutogli dovrà accettarlo attraverso la consueta **Piattaforma cessione crediti**, decorsi 5 giorni lavorativi dall'invio della comunicazione di cessione. Può o utilizzare personalmente il credito entro il 31.12.2022 oppure cederlo una sola volta a banche/intermediari finanziari (cosiddetti "**soggetti qualificati**").